Accordi, Tariffe e Regolamenti di fabbrica 1901-1903

a cura di Teréz Marosi

Archivio Storico Cgil Cremona www.cgil.cremona.it



Archivio di Stato di Cremona Fondo: Comune di Cremona - parte moderna (1868-1946) Cat. Industria, cl. 5, busta 562

I documenti presentati sono allegati al carteggio n. prot.10789 - I.U. / 1 settembre 1903, che ha origine nella richiesta del Prefetto al Sindaco di Cremona (lettera del 28 agosto 1903) di fornirgli, per soddisfare l'analoga richiesta del Ministero dell'Industria, Agricoltura e Commercio, copie di regolamenti di fabbrica, regolamenti tariffe, con particolare riferimento ai contratti collettivamente stipulati.

Regolamento dello Stabilimento Amadeo Bassi – s.d.

Regolamento della Società Bacologica Guindani, Castellotti & C. conduttrice dello Stabilimento Podestà – s.d.

Regolamento interno Filanda Superti Alessandro Cremona – s.d.

Accordo Merli - Rappresentanti della Società Cappellai – 1901

Accordo Antonio Ottaviani Industriale e i rappresentanti della Società Cappellai delle due Sezioni in Bianco e in Nero – 1901

Tariffa concordata fra Proprietari tipografi e il Comitato della Sezione di Cremona della Federazione Italiana fra i lavoratori del Libro – 1901

Regolamento - tariffa che alla presenza dell'Autorità Municipale e dietro suo intervento venne approvato dalle rappresentanze dei capimastri e della Lega Muratori - 1902

Tariffa concordata fra i Proprietari e la Società Lavoranti Prestinai – 1902

Stabilimento Bacologico Ved. Va Galmozzi & Rizzi - Regolamento obbligatorio per tutto il personale addetto allo stabilimento - 1903

Regolamento della Fabbrica di Zucchero di Cremona - 1903

Stabilimento Amadeo Bassi¹

Regolamento

- 1º Ogni operaio all'atto della sua assunzione in servizio presso lo stabilimento deve depositare a titolo di garanzia la paga di una settimana che gli verrà restituita in caso di licenziamento salvo quanto appresso, oppure al cessare dei lavori nello stabilimento.
- 2º Di regola il reciproco licenziamento fra il principale e gli operai dovrà essere dato con un preavviso di otto giorni da osservarsi rigorosamente da entrambe le parti, tranne che nel caso seguente.
- 3° Chiunque commettesse qualche atto doloso a danno della proprietà del principale o mancasse gravemente di rispetto al principale medesimo o a chi per esso, potrà essere immediatamente licenziato colla perdita del deposito di cui al n. 1, restando inoltre in facoltà del principale di trattenersi benanco l'importo delle mercedi maturatesi.
- 4° L'operaio che si allontanerà dallo stabilimento senza osservare il termine degli otto giorni perderà il diritto alla restituzione del deposito come sopra indicato all'Art. 1.
- 5° Ogni operaio è rigorosamente tenuto alla pulizia delle macchine a cui è addetto e deve due volte alla settimana compiere tale ufficio nei giorni di Mercoledì e Sabato un'ora e mezza prima che termina il lavoro giornaliero.
- 6° L'orario di lavoro è stabilito in 11 ore e 1/2 al giorno così diviso: dalle 6 alle 11 1/2 e dalle 13 alle 19 nella stagione estiva salvo cambiare nella stagione invernale se non si farà impianto di illuminazione.
- 7º In caso di lavoro straordinario l'operaio sarà obbligato per la maggiore prestazione e riceverà a compenso per ogni ora di lavoro in più secondo la tabella che verrà adottata e applicata nello stabilimento.
- 8° Ogni operaio ha obbligo di mantenersi nei modi più rispettosi verso qualsiasi persona e astenersi assolutamente dall'eccedere ai locali in cui egli non abbia nessuna prestazione da fare.
- 9° Sono assolutamente proibiti oltre al fumare, i canti e gli schiamazzi e tutti quegli atti che turbassero l'ordine dello stabilimento.
- 10° I danni cagionati da imperizia, negligenza trascuranza o avventatezza, saranno risarciti dall'autore degli stessi e qualora questo non fosse noto saranno risarciti mediante trattenuti sulla paga settimanale di tutti gli operaj indistintamente.
- 11º Chiunque non si attenesse alle osservanze del presente regolamento e di ogni altra prescrizione che venisse in seguito emanati o che mancasse dal lavoro per ubriachezza od altro verrà per la prima volta multato, poi sospeso per alcuni giorni e in caso di ulteriore incidivo licenziato immediatamente salvo quanto sopra.

¹ Si evince da una nota a matita del Comune che trattasi di una fabbrica di trapunte. Manifesto stampato, cca cm 50x75; senza data

GUINDANI, CASTELLOTTI & C.²

Premiata Società Bacologica conduttrice dello Stabilimento Podestà CREMONA

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

NORME GENERALI

- 1. Le operaie devono occupare i posti ed eseguire i lavori che loro verranno indicati col massimo impegno e diligenza, osservare puntualmente e costantemente l'orario stabilito, ubbidire ai superiori e rispettarsi reciprocamente, evitando ogni cagione di discordia.
- 2. Le infrazioni all'art. 1 saranno punite con multa dai 10 ai 50 centesimi; le operaie che si renderanno colpevoli d'assenze ingiustificate (specialmente nei giorni di Lunedi) o di altre mancanze gravi, saranno assoggettate a multe maggiori e secondo i casi anche licenziate.
- 3. Il prodotto delle multe, a lavoro terminato, sarà diviso tra quelle operaie che ne saranno andate esenti; da tale ripartizione saranno però escluse le soprastanti ed assistenti.

NORME SPECIALI PER LA SELEZIONE MICROSCOPICA

- 1. Durante i lavori di selezione è obbligatorio il silenzio, consentite soltanto quelle parole che sono rese necessarie dalla natura dei lavori stessi e le infrazioni saranno passibili di multa come all'art. 2 delle disposizioni generali.
- 2. La retribuzione si farà a giornata ma sarà suscettibile di aumento e di diminuzione per le operaie micrografe e pistine, proporzionalmente alla quantità di lavoro eseguito in rapporto alla media generale, avvertendo che per ogni errore constatato dal controllo sarà calcolato un cabaret in meno.
- 3. Sulle tabelle orario sarà stabilita la quantità di lavoro da eseguirsi proporzionalmente in ogni periodo della giornata e sarà considerata nulla la quantità prodotta in eccedenza al massimo fissato.
- 4. Ogni operaia micrografa sarà responsabile dei vetri porta oggetti o copri oggetti e pagherà la rottura eccedente il 3 % ogni settimana.
- 5. Sarà considerata mancanza gravissima che potrà anche dar luogo al licenziamento l'alterazione fraudolenta dalla quantità di lavoro eseguito e degli errori constatati.

LA DIREZIONE

_

² Manifesto stampato, cca cm 45x70; senza data

Regolamento interno Filanda Superti Alessandro - Cremona³

- Art. lo 1 Ogni operaio o accordato giornalmente, in facoltà di licenziarlo senza preavviso ogni qualvolta abbia a mancare a qualsiasi delle qua esposte prescrizioni.
- 2.º Gli addetti allo stabilimento saranno pagati in ragione delle ore di lavoro e giornate al prezzo convenuto all'atto d'inscrizione.
- 3.º Tutti gli attrezzi sono in consegna degli operai stessi e ne rispondono dei guasti arrecati per trascuratezza, e della mancanza.
- 4.º Gli operai dovranno tenere un contegno serio sia nell'entrata che durante il lavoro o nell'uscita, proibitissima la distrazione ed obbligo il canto corale e decente ad eccetto delle ore mattutine; non è permesso cantare canzoni ed inni Socialisti.
- 5.º È assolutamente vietato l'assentarsi dallo stabilimento nelle ore di lavoro senza permesso; chi manca il giorno successivo alla giornata di riposo verrà sospeso per tutta settimana, e chi si asterrà dal lavoro per varii giorni senza giustificazione, verrà licenziato.
- 6.º Verrà messo in libertà **senza risarcimento di danni** quell'operaio che non sia capace di quanto si è assunto accordandosi; quello insubordinato [?] e quando si fosse accordato in latro stabilimento senza preavviso.
- 7.º Gli uomini saranno obbligati a trovarsi in Stabilimento quel tempo prima necessario alla preparazione del lavoro, le sbattrici e struscine un quarto d'ora prima e le filatrici cinque minuti prima dell'ora fissata.
- 8.º Il distacco dal lavoro verrà segnato con 5 minuti prima per lasciare il tempo di accappiare per bene la seta indi la pulizia del relativo posto, per vestirsi e al tocco dell'ora fissata si uscirà senza correre e senza schiamazzo per portare la seta in sala indi a casa.
- 9.º Il massimo della durata del lavoro è di ore 11 e l'orario verrà stabilito dal proprietario ed a seconda delle stagioni verrà fissato il riposo durante il quale si sgombrerà lo stabilimento.
- 10.º È assolutamente proibito agli operai di cambiare posto, il fermarsi alla finestra e l'accesso ai locali delle macchine e quelli non ha [sic] loro destinati.
- 11.º Le allattanti faranno portare il Bambino dietro preavviso e nelle ore che verranno prescritte.
- 12.º È vietato di vestirsi, lavarsi, pettinarsi e leggere nelle ore di lavoro.
- 13.º Tutto il personale dovrà ascoltare silenziosamente e senza osservazioni di sorta le ammonizioni e consigli che verranno impartite dal proprietario stesso o da chi ne fa le veci.
- 14.º I castighi verranno dati nel seguente ordine (salvo motivi eccezionali come nelle prove e nella prima giornata di cambiamento di titolo)
- (A) delle galette scarti: per danari 2 1/2 di distacco giornate una : per 3 danari giornate 2 : per 3 1/2 giornate 3 -
- (B) delle gallette [....]: per danari 2 di distacco giornata una : per 2 1/2 giornate 2 : per 3 giornate 3 = Quando il distacco superasse i [...] allora è in facoltà del proprietario per una sospensione indeterminata oppure la licenzia a seconda del merito dell'operaio. Si sospenderà pure per una giornata coloro alle quali verrà trovata la seta con [corpi?]
- 15.º Tutte le sbattitrici, struscine e [Mezzanti?] del 1 anno sono obbligate a prestarsi per la pulizia.
- 16.º È proibitissimo il battere, bagnare e maltrattare con termini sconci le ragazze.
- 17.º Il proprietario della Stabilimento non è tenuto a dare nessun compenso, né in danaro né in qualsiasi altro modo verso le operaie nel caso si dovesse sospendere o dimettere il lavoro dello Stabilimento qualunque ne fosse il titolo o la causa.
- 18.º I sorveglianti sono personalmente responsabili della più esatta e rigorosa osservanza del Regolamento.
- 19.º Il presente Regolamento notificato e spiegato alla maestranza, sarà affisso nell'albo, e non sarà ammesso in nessun caso la ignoranza delle prescrizioni contenute.

-

³ Manoscritto su un foglio e mezzo; senza data

Cremona 19 Agosto 1901

Oggi fra il Sig. Luigi Merli, Industriale, e i Rappresentanti della Società Cappellai delle due Sezioni in Bianco e in Nero, e il Commissario della Camera del Lavoro Garibotti Giuseppe si venne alla definitiva conclusione degli accordi qui sotto indicati i quali vennero accettati da ambo le parti controverse, chiudendo così la insorta vertenza.⁴

- 1.º L'industriale Sig. Merli Luigi riconosce la Società cappellai e ne osserva i suoi diritti.
- 2.° La Società tenendo calcolo di ciò che il Sig. Luigi Merli ebbe ad esporre il 30 Luglio p.p. nello studio del Sig. Avv.^{to} Luigi Ratti un rapporto ai soci viaggianti, riconosce i riguardi da usarsi per la presentazione.
- 3.º La Società acconsente al nuovo metodo di lavoro sezionato, sempre però che il Sig. Merli si attenga scrupolosamente alla tariffa qui sotto segnata.
- 4.° Il Sig. Merli si obbliga di occupare nello stabilimento tutti gli operai disponibili della società che presero parte allo sciopero.
- 5.° Che agli operai venga dato lavoro sufficiente dal quale possano ricavare un guadagno medio giornaliero di £. 3,75 non impiegando più di Dieci ore di lavoro.
- 6.° Che a tutti gli operai appartenenti alla Società e impiegati nello Stabilimento venga stabilito un orario determinante il principio e la fine del lavoro.
- 7.° Che agli operai non venga dato occasione di ritardi nella distribuzione del lavoro e cioè: a quegli operai che mancassero lavori di bissonaggio, verranno distribuiti lavori di tiraggio o di piegatura e viceversa.
- 8.° Saranno poi esclusi dai lavori tutti coloro che non avranno attinenza colle mansioni degli operai app. ti alla Società.

Sez. ne Nero - Tariffa dei lavori Sezionati

Tiraggio in cappelli Chiari

N° 5 e 6 Chiari ba	£ 0.07	
7 " "	' da ala 7 fino ad ala	" 10
7 EE " legge	ro" ad ala 7 ½	" 10
EE forte chi	aro "	" 15
Cappelli neri		
N° 5 e 6 neri	fino ad ala 7	£ 0.07

IN	seo nen	IIIIO au aia 7	₹ 0.0
	7 " "	da ala 7 a ala 9	" 12
	EE dal 5 al	6 leggero fino ad ala 7 1/2	" 17
	EE forti		" 20

Cappelli da piegare

Dorse bassi con catrame	£ 0 08
" alti " "	" - 10
Rolé con gomma speciali	" - 05
Rolé N° 7 in avanti	" - 05
Rolé N° 5 6 usuali	" - 03
Rolé sotto 808 o Di Budini	" - 07
Rolé provvisorio 714 mod. llo piano	" - 05

Ripassaggio

Cappello piano fino ad ala 7 1/2	£ 0 06
" " " 7 1/2 in più	" - 08
Rolé N° 5 e 6 fino ad ala 7 1/2 in più senza catrame	e" - 07
Role " 7 " " " 7 ½	" - 09
Role " 5 e 6 " " " 7 1/2 " " con "	" - 08

⁴ Manoscritto su 3 facciate di foglio di protocollo

Role " 7	**	" "	7 1/2 " "	con	"	" - 10
Dorse						" - 12
Dorse o ro	olé EE					" - 15

Articolo di Cremona

	pello N° 5 e 6 teso	£ - 17
"	" 7 " ala 8	" - 19
**	n n n	" - 22
**	" 9 e 10 "	" - 25

Per grandezze speciali prezzo da convenirsi. La Società si obbliga di lasciare a giornata N.º 3 operaj. Per l'articolo di Cremona verrà fatta la trattenuta di C^{mi} 3 sempre che il lavoro di ripassatura venga ridato al medesimo operajo.

- Sezione in Bianco -

Gli operai adibiti ai lavori di slanaggio, verranno compensati in ragione di £ 0.05 cadauno. Sarà poi in facoltà del principale di ammettere operai di sua scelta, però che questi facciano parte della Società.

Vida Guglielmo Meazzi Francesco Sentilini Andrea Manfredi Emilio

Elenco degli operai a giornata adibiti ai lavori delle macchine follatrici

1°	Lunati	Pasquale	C''''	35 all'ora
2°	Zambelli	Tranquillo	"	35 all'ora
3°	Cavalleri	Alessandro	"	35 all'ora
4°	Concari	Giuseppe	**	35 all'ora
5°	Zeni	Luigi	**	35 all'ora

Elenco degli operai adibiti alla fola e pagati a giornata

1°	Malerba	Angelo	C_{mi}	35 all'ora
2°	Rebeccani	Carlo	"	35 all'ora
3°	Chiappa	Angelo	**	35 all'ora
4°	Mazzini	Giovanni	**	40 all'ora
5°	Mosa	Achille	**	40 all'ora
6°	Melini	Francesco	**	40 all'ora
7°	Bossi	Annibale	**	40 all'ora
8°	Sardi	Luigi	**	40 all'ora
9°	Faverzani	Ernesto	"	40 all'ora

Il Sig. Luigi Merli esclude dai lavori le lavoranti follatrici e per il lavorante Cavaglieri Gnacchetto verrà licenziato dopo otto (8) giorni dal principio del lavoro nello stabilimento.

Nel caso che il lavoro sezionato degli operai in nero, non potesse applicarsi continuamente, come è stato indicato nella tariffa contro notata, verrà applicata la tariffa contenuta nella lettera 10 Luglio della Sezione in nero.

f^{to} Merli Luigi

p. La Camera del Lavoro p. La Commissione esecutiva f^{to} Giuseppe Garibotti f^{to} C. Mancini

Registrato a Cremona 7 7mbre 1901 al N.º 386 Vol. 88 atti privati esatte lire Una e C^{mi} Venti (£ 1,20)

Il Ricevitore f^{to} [illeggibile]

R° Ufficio Registro Atti Civili e Successioni di Cremona

Cremona 26 Ottobre 1901

Oggi 26 Ottobre 1901 fra il Sig. Merli Luigi Industriale e la Società Cappellai Sezione in Bianco di Cremona si venne alla conclusione degli accordi qui sotto segnati a modificazione della tariffa già combinata il giorno 19 Agosto 1901 e dietro richiesta dello stesso Sig. Merli Luigi⁵

- Art. I° Che il Melange sia adatto al lavoro in modo che l'operajo possa guadagnare in media £ 3,50 al giorno
- Art. 2° Che i stampi di arsonaggio sieno alla precisione e cioè N.° 6 = 60, N.° 6 = 65, N.° 7 = 70, N.° 8 = 75 qualunque sia il Melange
- Art. 3° Abolizione completa degli scarti, salvo la rottura proveniente da disgrazia, compreso s'intende anche il taglio della piès
- Art. 4° I N° 7 e 8 tirati più piccoli di folla centesimi 5 in più della tariffa delle altre fabbriche
- Art. 5° Cappelli sbarbati C^{mi} 5 cadauno con la responsabilità del taglio
- Art. 6° L'informatura dei cappelli di tinta C^{mi} 5 cadauno
- Art. 7° Quando il lavorante ha reso il suo cappello greggio, e che poscia passa nelle mani della pomicia cessa in questo caso ogni responsabilità per operajo
- Art. 8° Che le imbastiture sieno regolate e fatte in buon ordine, in modo da evitare tutte le lagnanze da parte degli operai, e cioè possa risultare il buon accordo tra operai e padrone
- Art. 9° per lavori speciali prezzi da convenirsi

									5	Centi ^{mi}	30
**	6	**	"	2	"	**	**	50		"	35
						"					
**	10)									50
**	12	2									55
**	15	5									75

- Art. 10 La Società si obbliga che il lavoro sia eseguito puntualmente come per il passato.
- Art. 11 Che il Melange sia regolato in modo tale che l'operajo possa guadagnare la sua giornata e caso accidentale succedesse che un Melange così detto stentoso farlo eseguire agli operai a ora come eravamo d'accordo
- Art. 12 la società si fa obbligo di presentare i così detti stampi che avranno a calore due centimetri dalla taglia da informare e non di più, in caso diverso l'operajo avrà il diritto di respingere il lavoro senza nessuna opposizione da parte del principale
- Art. 13 I numeri 5 pagati a Cent^{mi} 12 1/2 cadauno

N.B. Questo art.⁰ N.° 13 serve di tariffa per i lavori rilasciati dalle macchine alla taglia

- Art. 14 Abolizione completa dello stampo N.º 6 pallone. In quanto trattasi alla macchina allargatrice non viene fatta nessuna considerazione all'operajo
- Art. 15 Il Sig. Luigi Merli dichiara che gli operaj addetti alle macchine follatrici rimarranno come per il passato, e cioè assicurato un prezzo di cemt^{mi} 35 ogni ora di lavoro
- Art. 16 Il Sig. Luigi Merli dichiara di abolire il lavoro sistemato a mezza folla delle macchine follatrici, lavoro che veniva eseguito dagli operai nel passato

In fede

f^{to} Merli Luigi

f^{to} Mellini Francesco

Per copia conforme F^{to} Taglietti Ruggero

Registrato a Cremona il 28 8bre 1901 (Millenovecentouno) al N.º 655 Vol 88 Privati colla tassa di £ 1,20 (Una e ^{Cmi} Venti)

_

⁵ Manoscritto su due facciate di foglio di protocollo

Cremona 23 Settembre 1901

Oggi fra il Sig. Antonio Ottaviani Industriale, i rappresentanti della Società Cappellai delle due Sezioni in Bianco e in Nero, e il Segretario della Camera del lavoro Sig. Franchi Lincoln si venne alla definitiva conclusione degli accordi qui sotto indicati i quali vennero accettati da ambo le parti controverse, chiudendo così la insorta vertenza.⁶

- 1.º L'industriale Sig. Antonio Ottaviani riconosce la Società Cappellai e ne osserva i suoi diritti.
- 2.° Che il Sig. Antonio Ottaviani riconosce i riguardi da usarsi per la presentazione dei soci viaggianti.
- 3.° Il Sig. Antonio Ottaviani si obbliga di occupare nello stabilimento tutti gli operai disponibili della società che facero parte allo sciopero.
- 4.° Che agli operai venga dato lavoro sufficiente dal quale possano ricavare un guadagno medio giornaliero di £. 3,75 non impiegando più di dieci ore di lavoro.
- 5.° Che a tutti gli operai appartenenti alla Società e impiegati nello Stabilimento venga stabilito un orario determinante il principio e la fine del lavoro.
- 6.° Che agli operai non venga dato occasione di ritardi nella distribuzione del lavoro.
- 7.º Saranno poi esclusi dai lavori tutti coloro che non avranno attinenza alle mansioni degli operai appartenenti alla Società.
- 8.° La Società si obbliga di concedere al Sig. Ottaviani N.° 1 operaj a giornata.
- 9.º Che il Sig. Ottaviani è tenuto di osservare scrupolosamente la sotto segnata tariffa

Tariffa Sez^{ne} in Nero (tipo Cremona)

N° 4-5 e 6 tesi	Cent ^{mi} 17	Rolé	con go	mma	Cent ^{mi}	20
" 7 e 3 Foulard tesi	" 19	" "	' "	w		24
" 8 " " "	22	" "	. "	**		27
"9e10""	° 25	w v	· · · · ·	**		30

I cappelli Neri e Caffe ecct che bisogna ricorrere al vapore aumentano di C^{mi} 10 in più

Il N.º 3 foulard se dovrà oltrepassare la grandezza del N.º 7 in questo caso sarà considerato come il N. 8 Per grandezze speciali prezzo da convenirsi

I Rolé bassi come ad esempio il Vittore ecct il prezzo stabilito è di Cent^{mi} 3

I Rolé speciali come ad esempio gli Emmanuele C^{mi} 5

I Cappelli chiari infiammati a mezza luna C^{mi} 3

Carta vetro Cent^{mi} 4

I Cappelli rifilati a stampo il prezzo è di C^{mi} 2, ripassati però questi con ala a Ciffone, se invece sono rifilati a compasso cge dovranno essere ripassati con ala a Ciffone allora il prezzo stabilito è di C^{mi} 2 (come i Robbimi? e tutti in somma quelli tesi)

Lavorazione speciale

I Cappelli Olanda chiari il prezzo è di C^{mi} 25 i Neri C^{mi} 30

Il Bohem solito resta stabilito il prezzo di C^{mi} 30 se chiaro a mezza luna, e Cent^{mi} 35 il nero

Cap	pelli ba	ttuti sul c	erchio	chiari	senza	catrame	Cmi	30
"	"	"	**	con	"	w		35
"	"	"	Neri	senza	"	"		35
"	"	"	**	con	**	w		40

Aumentare di Cent^{mi} 5 tutti quei cappelli suaccennati nella lavorazione speciale se saranno fatti a mano I Dorserini cioè Ricotti Chiari a mezza luna C^{mi} 33, i neri C^{mi} 38

I Rolé con catrame il prezzo stabilito è di C^{mi} 8.

6

⁶ Manoscritto su tre facciate di foglio di protocollo

Servizio in Bianco

Art. I°	Che il Melange sia adatto al lavoro a ciò l'operajo possa guadagnare in media £ 3,50 al giorno Che i stampi d'arsonaggio siano alle precisioni stabilite cioè $N.^{\circ}$ 6 = 60, $N.^{\circ}$ 6 = 65, $N.^{\circ}$ 7 = 70,
Art. 2°	N.° 8 = 75 qualunque sia il melange
Art. 3°	Abolizione completa degli scarti, salvo la rottura proveniente da disgrazia, compreso s'intende anche il taglio della pies
Art. 4°	I numeri 7 e 8 tirati più piccoli di folla C ^{mi} 5 in più della tariffa delle altre fabbriche
Art. 5°	Cappelli sbarbati C ^{mi} 5 cadauno colla responsabilità del taglio
Art. 6°	L'informatura dei cappelli da tinta C ^{mi} 5 cadauno
Art. 7°	Quando il lavorante ha reso il suo cappello greggio, e che poscia passa nelle mani della pomicia, cessa in questo caso per operajo in bianco, ogni responsabilità.
Art. 8°	Che le imbastiture siano regolate e fate in buon ordine, acciò evitare tutte le lagnanze da parte degli operaj, e ciò possa risultre il buon accordo tra operaj e padroni.

N.B. I lavori speciali prezzi a convenirsi

N° 4 e N°	1 Folard e	N° 5	Centi ^{mi}	30
"6""2		50	**	35
" 7 " " 3	" ""	60	"	40
" 8				45
" 10				50
" 12				55
" 14				65
" 15				75

N.B. la Società si obbliga che il lavoro sia eseguito puntualmente come per il passato.

f.to Antonio Ottavini

p. la Camera del Lavoro

la Commissione esecutiva Il Segretario f.^O Mancini Lincoln Franchi

Registrato a Cremona il 1° 8bre 1901 al N.º 522 Vol 88, Atti privati, esatte lire Una C^{mi} Venti (£ 1,20)

Il Ricevitore f. [illeggibile]

Tariffa

concordata fra Proprietari tipografi e il Comitato della Sezione di Cremona della Federazione Italiana fra i lavoratori del Libro il 1º Dicembre 1901⁷

- Art. 1. La giornata di lavoro per tutti gli operai indistintamente è di nove ore, coll'intervallo di un'ora per la colazione. L'intervallo in casi speciali, potrà prolungarsi fino a raggiungere, ma non eccedere le ore due.
- Art. 2. L'orario invernale incomincerà non oltre le ore 8 e l'estivo non oltre le 7.
- Art. 3. La retribuzione settimanale minima per l'operaio (operaio, s'intende veramente provetto nell'arte) del ramo compositori o di quello degli impressori è di £. 17 (diciasette).

Gli operai che non rispondessero alle capacità di cui sopra verranno retribuiti con un minimo di £. 13 (tredici).

Gli apprendisti che dopo cinque anni di tirocinio dieno (sic.) prova di una certa capacità, innanzi di percepire il minimo settimanale di £. 13, dovranno restare due anni colla paga di £. 11 (undici).

- Art. 4. Nelle feste infra la settimana, segnate nel calendario civile o consuetudinaria per la città di Cremona, havvi? obbligo del lavoro per mezza giornata (e cioè fino a mezzogiorno in entrambi i periodi) e corrisposta in ragione della mezza giornata normale.
- Art. 5. Ogni lavoro eseguito dopo l'orario normale stabilito dall'art. 1, verrà considerato straordinario e corrisposto come segue: per le prime tre ore con l'aumento del 20 %; oltre le tre ore con l'aumento del 30% sulla complessiva retribuzione settimanale.
- Art. 6. All'entrata in vigore della presente tariffa non si ammetteranno apprendisti che non abbiano almeno la licenza elementare, siano dotati di robusta costituzione fisica e rispondano ai requisiti voluti dalla legge sul lavoro dei fanciulli.

In seguito la proporzione non potrà essere maggiore di un apprendista ogni cinque operai.

Nelle tipografie ove il numero degli operai sia inferiore a cinque, viene accordato un apprendista.

- Art. 7. Gli apprendisti dovranno essere adibiti saltuariamente a tutte le specie di lavori tipografici, sia che si dedichino alla categoria dei combinatori, quanto a quella degli impressori. Il primo anno di apprendisaggio non sarà compensato.
- Il Compenso ad essi spettante, dovrà gradatamente aumentare sino a raggiungere il minimo stabilito dall'art. 3
- Art. 8. In caso di lavoro straordinario, assumendo operai si fisserà loro il tempo per cui verranno occupati e la retribuzione si stabilirà in base alla tariffa: qualora però gli operai fossero assunti per meno di quindici giorni il compenso sarà stabilito con un aumento del 20% di quanto spetterebbe a norma di tariffa.
- Art. 9. Ai giornali quotidiani che venissero allestiti in squadre apposite, non potranno essersi adibiti apprendisti.
- Art. 10. Qualora il giornale quotidiano si pubblicasse sette volte alla settimana, gli operai ad esso adibiti avranno diritto per turno ad una giornata di riposo per ogni settimana. In questo caso il lavoro domenicale verrà considerato come ordinario.
- Art. 11. É assolutamente proibito all'operaio compositore di eseguire lavori di spettanza all'operaio impressore e viceversa, quando ciò riesca di danno all'una o all'altra categoria di operai.
- Art. 12. Nelle tipografie si ammetteranno di preferenza operai ascritti alla Federazione del Libro.
- Art. 13. Nei casi di licenziamento o di abbandono dovranno dalle rispettive parti accordarsi otto giorni di preavviso.
- Art. 14. Il 1º Maggio, festa dei lavoratori, ed il 10 Agosto, festa sociale della Sezione, gli operai si asterranno completamente dal lavoro.
- Art. 15. Pel compenso delle ore straordinarie verrà diviso per dieci il salario giornaliero, indi verrà aggiunta la percentuale stabilita nei rispettivi articoli.

-

⁷ 1 foglio stampato; Tipografia Cooperativa Operai, Cremona

- Art. 16. Gli operai tutti sono tenuti all'osservanza ed all'adempimento scrupoloso dei propri doveri derivanti dalla cosciente conoscenza dei propri diritti.
- Art. 17. Per le contestazioni derivanti dall'inosservanza della presente tariffa verrà eletta un'apposita commissione arbitrale di tre operai e tre proprietari; sarà presieduta da una persona estranea all'arte e deciderà inappellabilmente sulle questioni. Gli interessati nella questione, qualora facessero parte della commissione, si riterranno dimissionari.

In questo caso i membri mancanti saranno sostituiti da altri scelti dalle rispettive parti.

Art. 18. - La presente tariffa andrà in vigore il giorno 8 dicembre 1901.

I proprietari: f.ti Sacchi Ettore - Cargati Vincenzo per Slerca Edoardo - Enrico Leoni - Fezzi Pietro - Giuseppe Frisi - Forani Egidio - Manfredi Andrea - Mandelli Giulio - Lazzari Romolo - la Cooperativa Operai

Per il Comitato Centrale della Federazione dei lavoratori del Libro Per il Comitato Direttivo della Sezione di Cremona

M. Cirio segretario

G. Busini, Presidente C. Mancini, Segretario

Il Sindaco del Comune di Cremona per norma di tutti gli interessati porta a pubblica conoscenza il

Regolamento - tariffa che alla presenza dell'Autorità Municipale e dietro suo intervento venne approvato dalle rappresentanze dei CAPIMASTRI e della LEGA MURATORI nella seduta del 14 ottobre 1902⁸

1) É stabilito che la durata del lavoro vari secondo le stagioni e cioè:

in	Dicembre	ore 7 1/2	dalle 8 alle 16 1/2	con interruzione di ore una dalle 12 alle 13
in	Gennaio Febbraio Novembre	ore 8	dalle 8 alle 17	con interruzione di ore una dalle 12 alle 13
in	Marzo Aprile Settembre Ottobre	ore 9	dalle 7 alle 18	con interruzione di ore una dalle9 alle 10 e di un'altra ora dalle 12 alle 13
in	Maggio Giugno Luglio Agosto	ore 10	dalle 6 alle 19	con interruzione di ore una dalle 8 alle 9 e di ore due dalle 12 alle 14

2) Ogni muratore sarà retribuito secondo la seguente tariffa:

Muratori I Cat.	Centesimi	28	all'ora
" II "	"	26	**
Allievi muratori	"	23	"
Badilanti	"	20	"
Manuali	"	15	w
Garzoni	w	10	**

- 3) Per il lavoro di fanciulli si impegnano le Parti di eseguire esattamente le disposizioni di legge.
- 4) Tanto gli imprenditori che gli operai devono attenersi all'orario stabilito, in caso di pericolo o di imprescindibile necessità le ore straordinarie saranno pagate mezza volta di più della paga normale. Verrà poi corrisposto il doppio del salario per quelle ore in cui l'operaio sia adibito a lavori in cui resti pregiudicata la sua salute e così per prestazioni nei pozzi neri pozzi d'acqua viva condotti coperti esclusi quindi i comuni condotti e tubazioni di acquaio, latrine, e rifiuti di cisterne, la cui pulitura richiede vengano solamente scoperchiati o disgiunti.
- 5) Per lavori da eseguire fuori dei Comuni di Cremona e Due Miglia si faranno accordi speciali.
- 6) Il I Maggio è riconosciuto Festa dei lavoratori.
- 7) Si fa obbligo tanto agli imprenditori quanto ai muratori di dare preavviso di giorni quattro per il licenziamento
- 8) L'operaio non può assentarsi dal lavoro né eseguire orari inferiori agli stabiliti senza avere prima chiesto il permesso al capomastro ed a chi dirige i lavori.
- 9) L'operaio colto sul lavoro in stato di ubbriachezza potrà essere licenziato immediatamente senza alcun preavviso.
- 10) Il presente Regolamento tariffa andrà in vigore dal 1 gennaio 1903

Cremona, dal Palazzo Municipale, li 14 ottobre 1902

il sindaco Ing. Remo Lanfranchi

_

⁸ Manifesto stampato, cca cm 65x100

Tariffa⁹

concordata fra i Proprietari e la Società Lavoranti Prestinai

il giorno 6 Giugno, col concorso del Presidente della Camera del Lavoro signor Giuseppe Garibotti e dell'onorevole Sindaco di Cremona signor Avv. Dario Ferrari

- Art. 1. I padroni si obbligano di pagare agli operai £. 3.50 al quintale la farina nostrana panificata, e £. 4 la semola.
- Art. 2. Gli operai tanto per la produzione del pane come della pasta, si obbligano di lavorare rispettivamente senza compenso i cascami derivanti dalla propria lavorazione.
- art. 3. Così pure dovrà essere senza compenso la lavorazione dell'uva secca, la quale dovrà essere consegnata pulita ai lavoranti. Dovranno invece essere compensati per la quantità della farina gialla.
- Art. 4. Una squadra di due operai non potrà lavorare che un massimo di 14 quintali di farina alla settimana.

Verificandosi maggior lavoro il proprietario dovrà assumere altro operaio sempre in ragione di 7 quintali alla settimana per ciascun operaio.

- Art. 5. Il proprietario si obbliga di riconoscere l'ufficio di collocamento Sociale e di ricorrere ad esso per l'assunzione degli operai.
- Art. 6. É lasciata facoltà agli operai di stabilire il turno, provvedendo regolarmente all'opportuna soluzione.
- Art. 7. Gli operai non saranno obbligati ad eseguire lavori diversi alle proprie mansioni di fabbricazione del pane o della pasta, all'infuori della prestazione di trasportare due volte al giorno il pane alle rivendite.
- Art. 8. I lavoranti che si presentassero in istato di ubbriachezza dovranno sottostare alla applicazione delle multe fissate dal Regolamento Sociale; in questo caso verrà provveduto alla sostituzione per la regolarità del servizio.
- Art. 9. L'ufficio di collocamento della Società resterà aperto tutte le sere fino alle ore 23, per soddisfare alle richieste dei principali.
- Art. 10. Gli operai dovranno presentarsi al lavoro alle ore 21 nei mesi invernali (Novembre-Dicembre-Gennaio-Febbraio) alle ore 22 negli altri (dal Marzo all'Ottobre).

Trascorsa mezz'ora dall'ora fissata, all'operaio mancante verrà applicata la multa prevista dal regolamento Sociale, e gli altri operai addetti al forno dovranno momentaneamente supplire l'assente, fino a che non sarà provvisto alla sostituzione, da parte del proprietario d'accordo coll'ufficio di collocamento.

- Art. 11. Perché l'ufficio di collocamento abbia a funzionare con regolarità e con soddisfazione di ambe le parti per la esatta applicazione delle norme disciplinari e per la soluzione di ogni controversia, verrà scelta una Commissione permanente di vigilanza, composta di tre padroni e tre operai, presieduta da un rappresentante della Camera del Lavoro.
- Art. 12. La presente Tariffa andrà in vigore col giorno 16 Giugno 1902.

Obblighi che la Società si assume verso i conduttori di forni

- Art. 1. La *Società Lavoranti Prestinai di Cremona* si obbliga di fornire a tutti i proprietari operai provetti che rispondano alle qualità richieste, sia per servizio da prestarsi di giorno che di notte.
- Art. 2. Quell'operaio che per propria negligenza fosse causa di consumo delle materie affidategli per la lavorazione sarà obbligato a risarcire il proprietario nella misura che sarà stabilita in relazione al danno.
- Art. 3. Quell'operaio che si rendesse colpevole di appropriazione, verrà cancellato dal ruolo dei Soci, e quindi privato dell'appoggio della Società.
- Art. 4. La Società darà la sua opera efficace perché i lavoranti abbiano ad ottemperare agli obblighi assunti.

.

⁹ 1 foglio stampato; Tip. Sociale, Cremona, 1902

Tabella dimostrativa per la suddivisione delle £. 3.50 al quintale di farina lavorata per ciascun operaio

SQUADRE	Infornatore	Impastatore	Aiutante	TOTALE	OSSERVAZIONI
Da 2 operai	1.84	1.66		3.50	
" 3 "	1.35	1.21	94	3.50	
" 4 "	1.12	98	70	3.50	(*)
" 5 "	98	84	56	3.50	

^(*) La paga esposta nella colonna Aiutanti si intende fissata per ciascuno di essi

Cremona, 6 Giugno 1902

Stabilimento Bacologico Ved. Va Galmozzi & Rizzi¹⁰ Regolamento obbligatorio per tutto il personale addetto allo stabilimento

- 1.° Non sono ammesse allo stabilimento che persone riconosciute idonee e capaci al disimpegno delle mansioni che vengono loro affidate.
- 2.° Un'apposita tabella indicherà l'orario che verrà stabilito.
- 3.º Durante l'orario non si può uscire dallo Stabilimento e nemmeno allontanarsi dai locali di lavoro senza speciali motivi.
- 4.° Tanto nell'entrare che nell'uscire dallo Stabilimento non si deve vociare né far schiamazzo e nemmeno attendersi o fermarsi sulla porta d'entrata.
- 5.º Non sarà lecito fermarsi od intrattenersi in portineria essendo questo un luogo soltanto di passaggio
- 6.° É proibito gettare residui di frutta o lordare in altro modo i cortili, gli accessi ed i locali dello Stabilimento.
- 7.º É vietato introdursi in altri locali della stessa casa, estranei ai lavori dello Stabilimento.
- 8.º É parimenti vietato chiacchierare o cantare. Durante il lavoro è imposto a tutti indistintamente il silenzio, salvo parlare di ciò che riflette il buon ordine e regolare andamento delle operazioni.
- 9.º Sarà pure obbligo di tutti contenersi urbanamente e rispettarsi a vicenda.
- 10.º Ciascuno nel disimpegno delle proprie mansioni deve procedere regolarmente, con diligenza e speditezza, senza interruzioni ed a seconda degli ordini ricevuti.
- 11.° Non è permesso ingerirsi nel lavoro altrui, né domandare altri in sussidio del proprio.
- 12.º Non si può cedere né scambiarsi con altri alcuno degli attrezzi avuti in consegna.
- 13.º Ognuno è responsabile degli oggetti che riceve dei quali tanto pel caso di smarrimento che di rottura restano fissati i seguenti prezzi:

A. Per ogni mortaretto di IIº controllo			Cent.	50
B.	"	" Io "	"	30
C.	"	" per schiacciare le farfalle	: "	20
D.	**	vetro porta oggetti	"	5
E.	"	" copri oggetti	"	2
F.	**	pestello	"	10

- 14.° Le mancanze alle discipline precedenti, nonché il ritardo di trovarsi al proprio posto oltre 10 minuti dall'orario prescritto, saranno punite:
 - A, Per la prima volta con un'ammonizione
 - B, Per la seconda con una multa equivalente alla paga di una giornata
 - C, La terza coll'immediato licenziamento.
- 15.° Saranno parimenti punite coll'immediato licenziamento tutte le altre mancanza tendenti a disturbare od a togliere la quiete, l'ordine ed il buon andamento dello Stabilimento, e qualsivoglia atto d'opposizione alle presenti norme.
- 16.° Chi sarà stato licenziato per punizione non può essere riammesso.
- 17.° Le multe di disciplina verranno elargite, in fine di lavoro, a scopo di beneficenza.
- 18.º Le mercedi, secondo i prezzi fissati dalla Direzione, vengono corrisposti a richiesta settimanalmente e durante la settimana, nei limiti del già fatto, si daranno anche acconti.
- 19.º Gli eventuali reclami dovranno essere tosto sporti a chi presiede all'andamento dello Stabilimento, ma non mai causare quistioni o pettegolezzi.
- 20.° La Direzione si riserva a variare in tutto od in parte, il presente regolamento a norma delle circostanza.

Cremona, 1º luglio 1903 La Direzione

¹⁰ Manoscritto, su una facciata di foglio

ZUCCHERERIA NAZIONALE SOCIETA' ANONIMA CAPITALE 2.200.000 LIRE - SEDE IN GENOVA

Fabbrica di Zucchero di Cremona¹¹ Regolamento

Art. 1.

Regole per lavoro degli operai

Gli Operai ed Operaie della Zucchereria Nazionale sono obbligati a seguire le prescrizioni della Direzione della Fabbrica, dei Sorveglianti e Capiposto.

Art. 2.

Ore di lavoro

Il lavoro continuo durante la campagna si fa per isquadre che lavorano l'una dalle 6 della mattina alle 6 della sera; l'altra dalle 6 di sera alle 6 di mattina.

Alla Domenica si cambierà il turno, prolungandosi il lavoro della squadra di notte fino a mezzogiorno e passando così a lavorare di notte quella che nella settimana precedente aveva lavorato di giorno e viceversa.

Il lavoro degli operai della corte incomincia regolarmente alle 6 del mattino e finisce alle 6 della sera; vi sono generalmente dei riposi dalle 8 alle 8 1/2 e dalle 12 all'1.

Per lavori che per loro natura non possono patire indugio potranno eccezionalmente apportarsi modificazioni all'orario prefisso.

Art. 3.

Regole pel lavoro degli operai e loro condotta

Gli operai e le operaie sono obbligati di essere puntualmente pronti ad in istato sobrio al loro posto designato, al principio dell'ora fissata pel lavoro e rimanere fino al termine del loro orario e finchè non abbiano consegnato il posto all'operaio dell'altra squadra che deve sostituirli, non debbono abbandonare il loro posto senza urgente causa e solo dietro il permesso del sorvegliante o del Capoposto. Debbono eseguire accuratamente e coscienziosamente i lavori loro affidati. Debbono avvisare il sorvegliante o il Capoposto degli eventuali guasti od ostacoli al regolare andamento del lavoro.

I Capiposto designano agli Operai e Operaie della Zucchereria il posto loro prefisso. É proibito agli Operai ed Operaie della Zucchereria di recarsi in locali della fabbrica in cui non sono occupati. Non debbono ricevere per nessuna causa visite durante l'ora del lavoro e nel recinto della fabbrica.

Gli utensili e locali della fabbrica debbono essere tenuti costantemente puliti. È proibito fare immondizie fuori dei locali appositamente destinati, come pure spargere carta o rimasugli di cibo e simili.

É proibito agli Operai di fumare nel recinto dei locali della fabbrica.

Le sbasse di protezione non debono mai essere allontanate o tolte senza autorizzazione.

Gli operai sono obbligati in caso di malattia o di disgrazia, che provengono loro per cause accidentali o per causa dei loro compagni di lavoro di darne immediatamente avviso, come pure per qualsiasi caso di infedeltà, furti od altra grave mancanza che pervenga a loro conoscenza, sia pure indirettamente.

In caso di infortunio anche leggero, l'operaio deve darne comunicazione all'Ufficio della fabbrica, ritirare il modulo pel certificato medico e ritornare tosto il certificato dopo subita la visita.

Gli Operai sono obbligati di sottomettersi alla visita personale qualora il Direttore o chi ne fa le veci o gli incaricati alla sorveglianza, lo credano necessario.

16 |

¹¹ Libretto stampato, pagg. 14; omissis Libretto personale pagg. 1-4, 13-14

Art. 4.

Mercedi

I conti delle paghe sono regolati settimanalmente fino al mezzogiorno della Domenica per gli operai della fabbrica e fino alle 6 pom. della Domenica per quelli addetti alla corte.

Il pagamento è fatto salvo casi speciali al Lunedì alle ore cinque pom. per la squadra montante e alle 6 per quella smontante.

Art. 5.

Gratificazioni

Agli operai di buona condotta, di assiduo lavoro si concederanno alla fine della campagna le seguenti gratificazioni e cioè:

- I. Una gratificazione di un centesimo per diffusore, che la squadra avrà fatto nelle dodici ore in più di 80 diffusori e fino a 95 di due centesimi per diffusore fatti in più di 95 fino a 110 e di 3 cent. per i diffusori fatti in più di 110 a tutti gli operai delle seguenti stazioni:
- 1. Operai canali Silos
- 2. " della lavatrice
- 3. " della tagliatrice e affilatura coltelli
- 4. " delle presse polpe
- 5. " del forno a calce
- 6. " della defecazione
- 7. " del latte di calce
- 8. " della Saturazione
- 9. " dei filtri e filtri pressi
- 10. " all'Evaporazione
- 11. " alle cinghie e trasmissioni
- 12. " addetti alle macchine
- II. Agli operai della diffusione spetta la stessa gratificazione purchè le fettucce esaurite non contengano più di 0.40 % di zucchero e i gradi Brix di densità del sugo di diffusione non siano inferiori allo zucchero contenuto nelle fettucce fresche.
- III. Agli operai addetti alle caldaie:
- a) centesimi 5 al giorno per ogni Q.le di cenere che avranno prodotta nella giornata in meno di Q.li 16 per ogni 100 diffusori;
- b) centesimi 5 al giorno per grado percentuale di ricchezza in acido carbonico riscontrato sui gaz della condotta del fumo in più dell'8 %.

I due capi fuochisti avranno la stessa gratificazione in misura doppia.

Queste gratificazioni saranno corriposte purché la pressione delle caldaie non vada mai al disotto di 7 atmosfere.

- IV. Agli operai addetti al trasporto delle ceneri Cent. 1 per quintale di ceneri trasportate nelle dodici ore dalle caldaje al luogo di deposito.
- V. Agli operai addetti alle centrifughe I. prodotto e centrifughe d'affinazione sarà pagato alla fine della lavorazione Cent. 1 per ogni quintale di cristallino proveniente dalla massa cotta I. prodotto bietole. L'ammontare di tale gratificazione sarà divisa fra gli operai componenti le squadre delle centrifughe I. prod. e affinazione.

Agli operai addetti alle centrifughe II. Prodotto per lo zucchero bassi prodotti trasformato in cristallino BB sarà pagato e diviso insieme agli operai componenti le squadre delle centrifughe d'affinazione Cet. 1 per ogni quintale di cristallino BB prodotto qualora però tutti questi tipi di cristallino greggio e basso prodotto corrispondano a quelli dati di campione dalla Direzione.

VI. A tutti gli operai non contemplati nelle stazioni sopra segnate, purché tengano ottima condotta e siano presenti tutto il periodo della campagna verrà loro concessa una gratificazione di Cent. 10 per ogni giornata effettiva di lavoro.

Nessuna gratificazione sarà accordata all'operaio che abbandoni il lavoro prima del termine della campagna o venga licenziato pei motivi contemplati nell'art. 8.

Art. 6.

Durata del lavoro

Tutti gli operai sono assunti soltanto per la durata della Campagna di lavorazione e cesseranno dal lavoro col finire della Campagna senza bisogno di alcun licenziamento o preavviso.

Art. 7.

Nel caso che dovesse sospendersi per qualche giorno la lavorazione, agli operai che non potessero essere occupati verrà corrisposta metà della paga giornaliera purché si tengano sempre a disposizione della fabbrica.

Cesserà tale obbligo da parte della fabbrica quando la sospensione si protraesse oltre giorni cinque. Non correrà tale obbligo per la fabbrica quando al momento della cessazione del lavoro la fabbrica avesse dichiarata chiusa la campagna e messo in libertà il personale.

Art. 8. Multe

Coloro che trasgredissero quanto è prescritto dall'Articolo 3, o commettono mancanze gravi contro la buona condotta o contro i loro compagni di lavoro possono essere puniti oltre che col licenziamento anche con multe, le quali possono elevarsi sino all'ammontare di una giornata di lavoro.

La somma viene fissata subito dal Direttore della fabbrica, appena dopo la contravvenzione e notificata all'operaio.

Le multe vengono versate al fondo di Soccorso fra gli Operai della Zucchereria.

Cremona, 10 Agosto 1903

Zucchereria Nazionale Il Direttore A. Ringler